

Programmazione dei fabbisogni di personale triennio 2026/2028.

VISTO l'art. 39, della legge 27 dicembre 1997, n.449, e successive modificazioni ed integrazioni, recante disposizioni in materia di personale e di attività delle pubbliche amministrazioni ed in particolare il comma 1 che impone agli organi di vertice di tutte le amministrazioni pubbliche una programmazione triennale del fabbisogno di personale

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 così come novellato dal Decreto Legislativo 25 maggio 2017 n. 75;

VISTO l'art. 6 del citato D.Lgs. n. 165 ed in particolare:

- il comma 2 che recita *“Allo scopo di ottimizzare l'impiego delle risorse pubbliche disponibili e perseguire obiettivi di performance organizzativa, efficienza, economicità e qualità dei servizi ai cittadini, le amministrazioni pubbliche adottano il piano triennale dei fabbisogni di personale, in coerenza con la pianificazione pluriennale delle attività e della performance, nonché con le linee di indirizzo emanate ai sensi dell'articolo 6-ter. Qualora siano individuate eccedenze di personale, si applica l'articolo 33. Nell'ambito del piano, le amministrazioni pubbliche curano l'ottimale distribuzione delle risorse umane attraverso la coordinata attuazione dei processi di mobilità e di reclutamento del personale, anche con riferimento alle unità di cui all'articolo 35, comma 2. Il piano triennale indica le risorse finanziarie destinate all'attuazione del piano, nei limiti delle risorse quantificate sulla base della spesa per il personale in servizio e di quelle connesse alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente”.*
- il comma 3 che recita : *“In sede di definizione del piano di cui al comma 2, ciascuna amministrazione indica la consistenza della dotazione organica e la sua eventuale rimodulazione in base ai fabbisogni programmati e secondo le linee di indirizzo di cui all'articolo 6-ter, nell'ambito del potenziale limite finanziario massimo della medesima e di quanto previsto dall'articolo 2, comma 10-bis, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, garantendo la neutralità finanziaria della rimodulazione. Resta fermo che la copertura dei posti vacanti avviene nei limiti delle assunzioni consentite a legislazione vigente. “*

VISTO, altresì, l'art. 33 del citato D.Lgs. n. 165/2001 come sostituito a decorrere dall'1/1/2012 dal comma 1 dell'art. 16 della legge 12 novembre 2011, n. 183 che impone alle pubbliche amministrazioni che rilevino, anche in sede di ricognizione annuale, eccedenze di personale rispetto alle esigenze funzionali, di attivare tutte le procedure previste per la ricollocazione del personale;

VISTO il decreto legge 31 maggio 2010, n. 78 "Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica" convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTA la legge 28 dicembre 2015, n. 208 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016)" ;

VISTA la legge di bilancio 30 dicembre 2018, n. 145 per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019/2021;

VISTO il D.L. 28 gennaio 2019, n. 4 " *Disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza e pensioni* " convertito con L. 28 marzo 2019 n.26;

VISTA la L. 19 giugno 2019 n. 56 " *Interventi per la concretezza delle azioni delle pubbliche amministrazioni e la prevenzione dell'assenteismo* " ed in particolare l'articolo 6 che sancisce che le disposizioni ivi contenute sono da intendersi quali principi generali dell'ordinamento anche in materia di coordinamento della finanza pubblica;

DATO ATTO che in sede di contrattazione decentrata sono stati definiti gli obiettivi di performance alla cui realizzazione è correlata l'erogazione della produttività individuale e collettiva;

CONSIDERATO CHE in occasione della rilevazione dei fabbisogni di personale è stato dichiarato, ai sensi delle disposizioni contenute nell'art. 33 del D.Lgs. 165/2001, che in relazione alle "esigenze funzionali" della propria struttura non sussistono condizioni di eccedenze di personale e che, di conseguenza, non sussiste l'esigenza di ricollocazione del personale all'interno struttura né di attivare le procedure previste dal citato art. 33 del D.Lgs. 165/2001;

RAVVISATO, inoltre, che i fabbisogni di personale, in coerenza con la pianificazione pluriennale delle attività e delle performance, possono così riassumersi:

ANNO	N° DIPENDENTI AREA C TEMPO INDETERMINATO	TOTALE DIPENDENTI
2026	2	2
2027	2	2
2028	2	2

Tale dotazione rappresenta l'assetto minimo necessario per garantire lo svolgimento delle attività istituzionali.

CONSIDERATO che l'Ordine delle Professioni Infermieristiche di Novara VCO (di seguito l'Ordine) è un ente pubblico non economico che non beneficia di finanziamenti pubblici ma è autofinanziato attraverso il versamento dei contributi dagli associati e che, pertanto, non grava sulla finanza pubblica;

EVIDENZIATO, altresì, che l'Ordine ha una prevalente finalità pubblica, in quanto diretta a finanziare il miglior esercizio di funzioni pubbliche assegnate dalla legge agli ordini professionali essenzialmente per la tutela della collettività nei confronti degli esercenti della professione, che giustifica l'obbligo della appartenenza all'ordine professionale;

VALUTATO, pertanto, che la programmazione della spesa di personale debba, comunque, tener conto dei parametri di virtuosità che la legislazione vigente in materia impone per tutte le amministrazioni pubbliche;

DATO ATTO che il parametro più volte richiamato è quello definito dal rapporto tra la spesa del personale e il totale delle spese correnti fissato al 25%;

ACCERTATO che, in applicazione del citato criterio i dai dati di bilancio e dalla spesa storica del personale risultano essere i seguenti:

Totale spese correnti previste per l'anno 2026: € 423.426,00

- Limite teorico del 25%: € 105.856,50
- Spesa complessiva disponibile nel triennio: € 317.569,50

Con riferimento alla spesa storica:

- Spesa di personale anno 2025: € 102.641,19
- Spesa al netto di formazione e visite mediche: € 101.664,44



Ordine delle Professioni Infermieristiche Interprovinciale di Novara e VCO

La spesa di personale risulta quindi essere coerente con i limiti normativi ed inferiore alla soglia del 25% delle spese correnti, con un margine di sostenibilità annuo stimato pari a: € 12.576,18

VERIFICATA la sostenibilità finanziaria si evidenzia che l'Ente rispetta i vincoli di contenimento della spesa previsti dalla normativa vigente. Il margine disponibile, pari a € 12.576,18 annui, non consente l'attivazione di nuove assunzioni a tempo pieno, in quanto insufficiente a coprire il costo complessivo di una unità di personale, risulta pertanto necessario mantenere invariata la dotazione organica.

In applicazione dei principi di cui al D.L. 34/2019 e al D.M. 17 marzo 2020, la programmazione del fabbisogno deve essere coerente con la sostenibilità finanziaria nel medio periodo, per quanto si

PROPONE

per le motivazioni esposte in narrativa, che si intendono integralmente richiamate:

1. di approvare la programmazione di fabbisogno del personale nel rispetto di quanto di seguito riportato:

- Anno 2026: Non sono previste nuove assunzioni. Viene confermata la dotazione organica esistente, pari a n. 2 funzionari categoria C a tempo pieno.
- Anno 2027: Si prevede la conferma dell'attuale assetto organizzativo, senza variazioni nella consistenza del personale. Sarà effettuato un monitoraggio della spesa e delle eventuali condizioni per future politiche assunzionali.
- Anno 2028: Si prevede la conferma dell'attuale assetto organizzativo, senza variazioni nella consistenza del personale. Eventuali modifiche saranno subordinate al miglioramento degli equilibri di bilancio e alla disponibilità di maggiori risorse.

2. di dare atto che la spesa del personale al termine del triennio dovrebbe attestarsi nel triennio 2026-8 ad € € 317.569,50 quindi ossequiosa dei parametri di virtuosità definiti;

3. di stabilire che la completa attuazione del presente provvedimento sarà comunque subordinata al rispetto di tutti vincoli che il legislatore statale impone nella specifica materia;

4. di dare atto che l'efficacia del presente provvedimento è subordinata al conseguimento del parere favorevole del Collegio dei Revisori alla presente deliberazione;

5. di dare atto che il presente provvedimento sarà oggetto di informazione alle OO.SS. e RSU.